

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 139
Bellinzona, 30 aprile

27/2013

Regolamento concernente la protezione contro il fumo

(del 24 aprile 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamate la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (in seguito legge federale) e l'ordinanza concernente il fumo passivo del 28 ottobre 2009 (in seguito ordinanza federale)
- richiamati gli articoli 23, 50 e 52 cpv. 3 e 5 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria)
- richiamato l'art. 35 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear)

decreta:

Capitolo primo Protezione dal fumo passivo

**Campo
d'applicazione**

Art. 1 Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Lear.

Principio

Art. 2 ¹È decretato il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.

²Oltre ai luoghi elencati all'art. 1 cpv. 2 della legge federale, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

- a) i luoghi di svago e culturali;
- b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;
- c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

³Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all'art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del presente regolamento quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

⁴Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l'apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.

⁵Il gestore o responsabile dell'ordine interno può prevedere il permesso di fumare nei luoghi di cui all'art. 7 dell'ordinanza federale.

**Spazi adibiti ai
fumatori**

Art. 3 ¹È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della legge federale.

²Agli spazi adibiti ai fumatori si applica l'art. 4 dell'ordinanza federale e, per quanto riguarda la ventilazione, per analogia l'articolo 50 lett. b del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear).

³La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all'Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 50 lett. b RLear.

⁴I locali o spazi adibiti ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.

Vigilanza

Art. 4 La vigilanza sul rispetto del divieto compete:

- a) all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori;
- b) all'Ufficio di sanità per gli altri locali.

Capitolo secondo
Protezione dei giovani

Principio

Art. 5 ¹La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni è vietata.

²Il personale di vendita è tenuto a controllare l'età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull'età dello stesso.

Distributori automatici

Art. 6 La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dall'art. 5 sia garantito da adeguate misure di controllo.

Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

Art. 7 ¹I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati devono esporre in modo chiaro e visibile un avviso di divieto della vendita di tabacco ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l'Ufficio del medico cantonale.

²I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

³A scopo preventivo e informativo, l'Ufficio del medico cantonale può ordinare test d'acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d'informazione, eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore.

Capitolo terzo
Disposizioni penali e finali

Disposizioni penali

Art. 8 ¹Le infrazioni alla legge federale e alla relativa ordinanza sono punite in virtù dell'art. 5 della legge federale, le infrazioni alle disposizioni cantonali contenute nell'art. 52 della legge sanitaria e nel presente regolamento in virtù dell'art. 95 della legge sanitaria.

²Il perseguimento penale è di competenza:

- a) dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro per le infrazioni relative al divieto di fumare negli spazi adibiti a luogo di lavoro per più persone;
- b) dell'Ufficio del commercio e dei passaporti per le violazioni del divieto di vendere tabacco o i suoi derivati ai minori di 18 anni commesse negli esercizi alberghieri e della ristorazione;
- c) dell'Ufficio di sanità per le altre infrazioni.

³Le infrazioni constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all'Ufficio competente ai sensi del cpv. 2.

⁴Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Contravventori **Art. 9** ¹In caso di violazione del divieto di fumare in locali chiusi oltre all'utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

²In caso di violazione del divieto di vendita e distribuzione di tabacco e dei suoi derivati a minori di 18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente e il personale di vendita così come i clienti e gli avventori.

Norma transitoria **Art. 10** È concesso un periodo transitorio di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per dotare i distributori automatici già in uso di sistemi che rendano impossibile la vendita ai minori di 18 anni.

Norma abrogativa **Art. 11** Il regolamento concernente la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone del 29 marzo 2011 è abrogato.

Entrata in vigore **Art. 12** Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2013.

Bellinzona, 24 aprile 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**